

---

**NEWS AMBIENTE**

---

**ATTENZIONE! 15/04/2024: ULTIMA SCADENZA IDONEITA' RESPONSABILE TECNICO ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI**



Si ricorda che **entro il 15/04/2024**, le imprese che stanno usufruendo del regime transitorio per lo svolgimento delle funzioni del Responsabile Tecnico dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali (**cat. 4-5-8-9-10**), devono **nominare un RT idoneo**, in possesso dei requisiti di idoneità ex delibera 6/2017.

Al momento tale ruolo è temporaneamente ricoperto dal Legale Rappresentante dell'Impresa. **Decorsi 30 giorni dal 15/04/2024**, senza aver nominato un RT idoneo, l'Albo avvierà i procedimenti per la **cancellazione** delle autorizzazioni carenti.

Si consiglia di verificare l'idoneità dei propri RT e provvedere alla regolarizzazione di tale figura.

**APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (AEE): UTILIZZO SOSTANZE PERICOLOSE (RoHS)**



La **direttiva RoHS 2011/65/UE** e ss.mm.ii. disciplina il contenuto di alcune sostanze pericolose nelle **apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE)**, compresi i **cavi e i pezzi di ricambio**.

Le sostanze oggetto di restrizione, elencate nell'Allegato 2, comprendono diversi metalli pesanti tra cui il **piombo, alcuni composti bromurati e alcuni ftalati**.

Per ciascuna sostanza è stabilito un valore massimo di concentrazione per peso nel materiale omogeneo; se tale valore non può essere rispettato, allora è necessario avvalersi di una delle **esenzioni** previste nell'Allegato 3.

Se non viene rispettato il valore di concentrazione e non è possibile fare riferimento ad alcuna esenzione, oppure se tale esenzione è scaduta e non è stato richiesto o concesso il rinnovo, allora **l'immissione sul mercato dell'AEE** in questione è **vietata**.

È utile ricordare che le esenzioni hanno una data di scadenza, la cui eventuale procedura di rinnovo può essere verificata alla seguente pagina: [https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/rohs-directive/implementation-rohs-directive\\_en?prefLang=it](https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/rohs-directive/implementation-rohs-directive_en?prefLang=it).

**ENTRO IL 30/04/2024: PAGAMENTO DIRITTI DI ISCRIZIONE**



Alle Aziende titolari di autorizzazioni al trasporto di rifiuti o di provvedimenti per il recupero di rifiuti in regime semplificato, si ricorda che entro il 30/04/2024 devono essere pagati i diritti di iscrizione, per:

→ **TRASPORTO DI RIFIUTI: ALBO GESTORI AMBIENTALI – DIRITTI ANNUALI DI ISCRIZIONE**

Tramite l'area riservata del portale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, utilizzando le proprie credenziali.

→ **AUTORIZZAZIONE PER OPERAZIONI DI RECUPERO DI RIFIUTI IN REGIME**

**SEMPLIFICATO: PROVINCIA - DIRITTI ANNUALI DI ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE**

Tramite "PagoPA" selezionabile dal sito della Provincia

**ATTENZIONE: NON SONO PIU' ACCETTATE MODALITA' DI PAGAMENTO DIVERSE DA QUELLE SOPRA DESCRITTE (bollettino postale, ecc.)**

## NEWS SICUREZZA

### DAL 01/10/2024 PATENTE A PUNTI PER CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI



Con Decreto Legge n. 19 del 02/03/2024, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", è stata introdotta la cosiddetta "**patente a punti**" per le **imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili dove si effettuano lavori edili o di ingegneria civile**.

La patente, che andrà in vigore **dal 1° ottobre 2024**, sarà rilasciata in formato digitale dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL). Avrà inizialmente **30 punti**, che **potranno essere decurtati** in caso di inadempienze a seguito di accertamenti. Una dotazione **inferiore a 15 punti** non permetterà alla Aziende né ai lavoratori autonomi di accedere ai cantieri.

Le **casistiche** per la diminuzione dei crediti sono:

- a) 10 crediti: Accertamento delle violazioni di cui all'Allegato I;
- b) 7 crediti: Accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell'Allegato XI;
- c) 5 crediti: Provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 3 co. 3 del D.L. 12/2002, convertito, con modificazioni, dalla L. 73/2002;
- d) Riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:
  - 1) 20 crediti: morte;
  - 2) 15 crediti: un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale;
  - 3) 10 crediti: un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di quaranta giorni

Fino a 15 punti l'Azienda potrà continuare ad operare all'interno dei cantieri. I crediti potranno essere **reintegrati** con la frequenza ai corsi di cui all'art. 37 co. 7 del D. Lgs.81/08. Ciascun corso consentirà di riacquistare 5 crediti.

Sono **esonerate** dal possesso della patente a punti le imprese dotate di attestato di **qualificazione SOA**.

**Pertanto, è di fondamentale importanza, per coloro che svolgono attività nei cantieri edili, verificare la completezza dei documenti per la sicurezza ai sensi del D. Lgs.81/08 e la formazione dei lavoratori.**

### CORTE DI CASSAZIONE: AGGIORNARE DVR SE CAMBIA DATORE DI LAVORO



Con sentenza n. 8282/2024 la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito all'obbligo primario e non delegabile per il Datore di Lavoro di effettuare la valutazione dei rischi (DVR). La Corte ha confermato la **responsabilità** dell'imputato, subentrato nell'Azienda come **nuovo Datore di Lavoro**, per l'infortunio accaduto ad un lavoratore, in quanto aveva semplicemente **sottoscritto il DVR già presente "per presa conoscenza"**, facendo proprio un documento risultato poi gravemente carente. L'obbligo di rielaborazione del DVR indicato all'art. 29 co. 3 del D.Lgs. 81/08 scatta nel caso di modifiche del processo produttivo, che è diverso dalla modifica della posizione di garanzia come nel caso della

variazione del Datore di Lavoro.

### CORTE DI CASSAZIONE: ESERCIZI COMMERCIALI COME LUOGHI DI LAVORO



Con sentenza n. 8380/2024 la Corte di Cassazione ha affermato che per "**luogo di lavoro**", ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., deve intendersi **ogni luogo in cui viene svolta un'attività che implica una prestazione di lavoro**, indipendentemente dalla finalità della struttura (sportiva, ludica, artistica, ecc.) e dall'accesso ad essa da parte di terzi estranei all'attività lavorativa. Pertanto anche un esercizio commerciale deve rispettare i requisiti come luogo di lavoro, ai sensi del T.U. Sicurezza. Tale sentenza annulla quella emessa dal Tribunale di Ancona che ha assolto l'imputata, titolare di un esercizio, del reato di lesioni colpose nei confronti di un terzo, per non aver segnalato adeguatamente una parete vetrata che, tra l'altro, non era antisfondamento.